



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 318 del 31/03/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SERGIO JUNIOR CALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. ATLETICO 2000, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023, DEL SIG. IVAN D'ADAMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA GSD NUOVA TOR TRE TESTE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023 E DELLA SOCIETÀ GSD NUOVA TOR TRE TESTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 279 del 10/03/2023

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 205 pfi 22-23, avente ad oggetto: "Segnalazione da parte della A.S.D. Atletico 2000 per comportamento della società GSD Nuova Tor Tre Teste che avrebbe consentito al calciatore sig. Cali Sergio Junior, tesserato per la società ASD Atletico 2000, di partecipare ad un provino presso la propria struttura";
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente procedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;
Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti;
Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della A.S.D. Atletico 2000 con la quale viene evidenziata la presenza non autorizzata del calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la stessa, sig. Cali Segio Junior, in occasione del provino tenutosi il 18.9.2022 presso la struttura sportiva della GSD Nuova Tor Tre Teste;
L'attività inquirente svolta, ed in particolare le dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale, hanno confermato quanto oggetto di segnalazione.
Il sig. Cali Sergio Junior, in particolare, in sede di propria audizione ha ammesso di aver

partecipato all'incontro svoltosi il 18.9.2022 presso l'impianto sportivo della GSD Nuova Tor Tre Teste, pur fornendo comunque giustificazioni a tale sua presenza che però non hanno trovato riscontro all'esito dell'audizione del sig. Valerio Gianluca (Direttore Sportivo tesserato per la A.S.D. Atletico 2000), che anzi le ha integralmente smentite.

Visto tutto quanto sopra, la Procura Federale ha inteso deferire, innanzi allo scrivente Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1) il sig. Sergio Junior CALI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico 2000, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022 - 2023

2) il sig. Ivan D'ADAMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della GSD Nuova Tor Tre Teste, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022 - 2023;

3) la società GSD Nuova Tor Tre Teste, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ivan D'Adamo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Ritenuto, infine, che dagli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Sergio Junior Cali non appare discendere la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della A.S.D. Atletico 2000, per la quale lo stesso era tesserato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, in quanto la condotta disciplinarmente rilevante è stata posta in essere in una sfera soggettiva del calciatore diversa da quella della società di tesseramento e sottratta al potere di controllo, anche indiretto, da parte della stessa.

All'udienza fissata dallo scrivente Tribunale Federale per il 9 marzo 2023, tenutasi in presenza, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Lorenzo Giuva, mentre per i deferiti erano presenti il sig. D'Adamo Ivan, per se ed in rappresentanza della società GSD Nuova Tor Tre Teste ed il calciatore Cali Sergio Junior, accompagnato dal papà. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale insisteva nell'atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni:

- Cali Sergio Junior, n.4 gare di squalifica;
- D'Adamo Ivan, n.6 mesi di inibizione;
- GSD Nuova Tor Tre Teste, euro 600,00.

I deferiti, di contro, dichiarano che il Cali Sergio Junior ha solamente preso parte, per 10 minuti, ad un allenamento e non ad un provino. Riferiscono che avevano altresì già ricevuto, tramite un messaggio audio del Direttore sportivo dell'Atletico 2000, l'ok da parte della stessa società all'apertura della pratica di svincolo per il ragazzo. Evidenzia il presidente D'Adamo come, in ogni modo, il calciatore non è stato poi tesserato con la società Nuova Tor Tre Teste che, anzi, dal 5 settembre 2022 non ha più effettuato alcun tesseramento, tanto è vero che lo stesso Cali alla fine è andato a giocare con la società Giardinetti F.C. 1957. Chiedono, dunque, il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti dalle violazioni rispettivamente ascritte.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo una ampia ed attenta valutazione dei fatti oggetto del presente deferimento, nonché dei documenti presentati dalla Procura, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, pur ritenendo di poter leggermente rivedere la sanzione richiesta dalla Procura Federale per il calciatore Cali Sergio Junior, così come l'ammenda da comminare alla società GSD Nuova Tor Tre Teste.

Pertanto, tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Cali Sergio Junior, squalifica per n.2 gare;
- D'Adamo Ivan, inibizione per n.6 mesi;
- GSD Nuova Tor Tre Teste, ammenda di euro 500,00

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAUGLIANI PIERANGELO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ ASD VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 288 del 17/03/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti di indagine e i documenti acquisiti relativi al procedimento disciplinare n. 550 pfi 22-23, avente ad oggetto: "*Dichiarazioni contenute in un post pubblicato sul social network "facebook" dalla società ASD Vicovaro in merito alla conduzione arbitrare della gara Gaeta - Vicovaro del 22.1.2023, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio*", deferiva:

- 1) il Sig. MAUGLIANI Pierangelo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro;
- 2) la società ASD VICOVARO;

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, per rispondere:

- il Sig. MAUGLIANI Pierangelo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri dell'arbitro che ha diretto la gara Gaeta - Vicovaro disputata in data 22.1.2023, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, nonché anche della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti dichiarazioni contenute in due commenti pubblicati nelle date 22.1.2023 e 24.1.2023 sulla pagina del social network "Facebook" della A.S.D. Vicovaro: "*Complimenti a tutto il nostro gruppo, finisce in parità una partita rocambolesca a Gaeta, bella a viso aperto fino all'ultimo respiro, meritavamo comunque la vittoria, arbitraggio del sig. Jusufoskie collaboratori da ufficio inchieste a dir poco INDECENTI, i video Fanner e Mysp faranno chiarezza sul rigore solare su Prioteasa e il secondo giallo solare sul loro n. 2 difensore nel primo tempo smaschereranno la terna ...*" (commento del 22.1.2023); "*Nel video allegato i due episodi che ci hanno fortemente penalizzato nella gara di ieri a Gaeta, il rigore negato su Prioteasa e il fallo da secondo giallo del n. 2 difensore del Gaeta, nella speranza che questa terna arbitrale a dir poco vergognosa e non all'altezza per un Campionato di Eccellenza, venga quantomeno notata dagli organi competenti che sceglie questi personaggi*" (commento del 24.1.2023);

- la società ASD VICOVARO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Pierangelo Maugliani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza del 16 marzo 2023 era presente la Procura Federale in persona dell'Avv. Luca Gratteri, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo:

- per il Sig. MAUGLIANI Pierangelo, la sanzione dell' inibizione per 3 mesi;
- per la ASD VICOVARO, la sanzione dell' ammenda di euro 600,00.

Questo Tribunale Federale ritiene che i fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al Sig. MAUGLIANI Pierangelo e alla ASD VICOVARO, risultino provati dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, nei termini di cui appresso.

Sebbene parte delle frasi sopra riportate possano annoverarsi quali manifestazioni della libertà di espressione e di opinione, costituzionalmente garantite (art. 21 Cost.), lo stesso non può dirsi con

particolare riferimento alle espressioni: “[..] *arbitraggio del sig. Jusufoskie collaboratori da ufficio inchieste a dir poco INDECENTI (...)* i video smaschereranno la terna [..]”.

Tali frasi, ad avviso di Questa Corte, esorbitano il legittimo esercizio del diritto di critica, risultando obiettivamente offensive e lesive della dignità e dell'onorabilità delle persone degli arbitri che ebbero ad operare in occasione della gara *Gaeta - Vicovaro* del 22.1.2023.

Suddette espressioni meritano, pertanto, di essere censurate (seppur in misura meno afflittiva rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale) laddove il Sig. MAUGLIANI Pierangelo (nonché la ASD VICOVARO, in forza dell'art. 6 c1 CGS, a tenore del quale “*la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme Federali*”), per mezzo delle stesse, anziché esprimere - legittimamente - un'opinione personale circa la conduzione della gara da parte della terna arbitrale, ovvero sulle competenze tecniche dimostrate dagli arbitri in occasione della competizione in parola, ha mosso illazioni – peraltro destituite di qualsivoglia fondamento e *fumus probatorio* - circa l'onestà e la buona fede dei medesimi, insinuando una loro presunta consapevolezza e volontà di alterare ingiustamente e deliberatamente – *rectius* con *dolo* - il risultato della competizione, tanto da auspicare un'attività istruttoria da parte degli organi preposti a compiere indagini in tal senso (“[..] *da ufficio inchieste* [..]”).

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Maugliani Pierangelo, n.1 mese di inibizione;
- A.S.D. Vicovaro, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 31 marzo 2023

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli